



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E STUDENTI
SEZIONE AFFARI GENERALI

Tit III.14

Decreto Rettorale n. 1069 del 29.11.2005

Oggetto: Modifica al Regolamento di riconoscimento titoli accademici esteri.

IL RETTORE

Visto quanto disposto dall'art. 12 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modifiche;

Visto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista la Legge 148 dell'11 luglio 2002 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", fatta a Lisbona dell'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Torino approvato con Decreto Rettorale n. 798 del 26/09/2001 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Studenti dell'Università degli Studi di Torino approvato con Decreto Rettorale n. 345/oc del 19/04/2001 e s.m.i.;

Vista la delibera n. 9/2004/IV/1 del 5 aprile 2004 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento riconoscimento titoli accademici esteri;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2004, con la quale si approva il suddetto regolamento ed il pagamento di un contributo di diritto fisso pari a 30 euro, previsto per le spese di segreteria;

Vista la modifica apportata all'art. 8 del Regolamento riconoscimento titoli accademici esteri, relativamente alla richiesta di pagamento di un diritto fisso differenziato per i casi rientranti nell'ambito di specifici accordi bilaterali, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2004 e dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2004;

Visto il Regolamento tasse e contributi – a.a. 2005/2006, emanato con D.R. n. 575 del 27.07.2005 ed in particolare l'art. 17, che quantifica in € 70,00 l'importo della sanzione amministrativa applicata dall'Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta dell'8 ottobre 2005;

Vista la relazione predisposta dalla Sezione Affari Generali della Divisione Didattica e Studenti;

DECRETA

A seguito di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 10 ottobre 2005, il Regolamento riconoscimento titoli accademici esteri è aggiornato nel testo qui di seguito riportato:

REGOLAMENTO DI RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI ESTERI

Art. 1 – Definizioni

Titolo di studio straniero. Titolo accademico finale rilasciato da un' istituzione universitaria estera.

Titoli universitari. I titoli accademici di qualunque livello rilasciati dall'Università di Torino.

Riconoscimento. Attestazione formale da parte di una autorità competente del valore di un titolo studio estero.

Richiedente. Possessore di titolo accademico straniero che presenta domanda di riconoscimento del titolo stesso.

Stranieri. I cittadini appartenenti all'Unione Europea e i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Abbreviazione di corso. Ammissione ad un anno successivo al primo a seguito di riconoscimento parziale del titolo accademico estero, ovvero delle attività formative sostenute all'estero.

Traduzione ufficiale. Traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero oppure da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000.

Legalizzazione. Attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.

Dichiarazione di valore. Documento rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 2- Finalità

Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento dei titoli di studio accademici stranieri al fine del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli accademici di primo e di secondo livello presso l'Università di Torino.

Sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.

TITOLO I

Presentazione delle domande di riconoscimento

Art. 3 - Documentazione

Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare al competente ufficio:

- a) domanda di riconoscimento del titolo accademico straniero per un determinato titolo accademico rilasciato dall'Università di Torino, in bollo, e indirizzata al Magnifico Rettore, con indicazione del recapito a cui inviare comunicazioni.
- b) originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui è stato conseguito o fotocopia autenticata per i cittadini comunitari
- c) originale del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) che si intende far riconoscere o copia autenticata per i cittadini comunitari
- d) originale del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami universitari, con le ore e i voti, rilasciato dalla università straniera
- e) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo accademico straniero, contenente una dichiarazione dell'Università che attesti il nominativo e gli anni accademici a cui corrispondono i programmi allegati
- f) due fotografie (di cui 1 autenticata nel caso di studenti extracomunitari residenti all'estero)
- g) documento di identità e permesso di soggiorno
- h) ricevuta del pagamento del diritto fisso di cui all'art. 8

Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, che deve essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. I candidati che si trovino in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.

I documenti di cui alle lettere b) c) d) e) devono essere muniti di legalizzazione consolare – salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni Internazionali – apposta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco.

I documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere muniti di dichiarazione di valore in loco predisposta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Il richiedente può presentare la domanda di riconoscimento con allegata documentazione nel periodo compreso tra il **15 marzo e il 30 aprile** di ogni anno, oppure dal **1 maggio al 31 maggio** di ogni anno con l'applicazione della prevista sanzione amministrativa.

I cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non-comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30.07.2002, n. 189, presentano tutta la documentazione direttamente alla Sezione Affari Generali oppure tramite spedizione postale.

I cittadini non comunitari residenti all'estero e non equiparati ai comunitari presentano tutta la documentazione tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

Le domande di riconoscimento presentate ai sensi di appositi accordi internazionali si presentano nel rispetto dei termini previsti dall'accordo stesso, quando previsti.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in presenza di accordi bilaterali che prevedono l'equipollenza fra titoli.

TITOLO II

Esame dei titoli

Art. 5 – Termini di esame dei titoli

Effettuato il controllo amministrativo, la Sezione Affari Generali provvede a consegnare alla Commissione competente, per il tramite della Presidenza di Facoltà, tutta la documentazione affinché possa essere esaminata.

La documentazione verrà esaminata dalla Commissione competente che ogni anno ciascuna Facoltà nomina per ogni corso di studio.

Il Consiglio dei Facoltà deve pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento entro il termine massimo del 1 giugno, per consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 6 – Esito

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo straniero si può concludere con un riconoscimento totale oppure con un riconoscimento parziale del titolo.

In caso di riconoscimento totale, allo studente sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero.

In caso di riconoscimento parziale, allo studente viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito all'estero. L'ammissione è determinata dal numero di crediti riconosciuti e secondo i criteri fissati dal Regolamento Didattico di Facoltà conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

La Sezione Affari Generali deve provvedere a comunicare al richiedente l'esito della domanda, entro 90gg. dalla data di presentazione della domanda, per consentire nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui non si riscontri equipollenza piena del titolo, di immatricolarsi anche a corsi ad accesso programmato nel rispetto dei termini previsti dai bandi stessi.

In ogni caso, il diniego del riconoscimento totale del titolo straniero, va debitamente motivato dalla Commissione e dal Consiglio di Facoltà, con anche l'indicazione dei termini di legge e delle autorità contro cui è possibile presentare ricorso.

Sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.

Art. 7 – Prove di ammissione

Gli studenti che ottengono il riconoscimento completo del titolo straniero non devono sostenere nessuna prova di ammissione.

In caso di riconoscimento parziale, lo studente deve sostenere tutte le prove previste dai bandi di ammissione ai corsi di studio aditi e quelle previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione dei studenti stranieri, salvo deroghe previste dalle delibere dei corsi di studio.

Sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.

TITOLO III

Tasse, contributi e diritti

Art. 8 – Definizione generale

Il richiedente è tenuto al pagamento di un diritto fisso, determinato annualmente, per l'esame della pratica.

Il diritto fisso non è richiesto nei casi rientranti nell'ambito di specifici accordi bilaterali in materia salvo se previsto dall'accordo stesso.

Il diritto fisso deve essere effettuato tramite l'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino. Tale pagamento non è rimborsabile.

In caso di riconoscimento totale del titolo di studio, per ottenere il rilascio della pergamena di laurea lo studente dovrà presentare la richiesta presso la Segreteria studenti di appartenenza, pagare la relativa indennità appositamente prevista.

IL RETTORE

Prof. E. PELIZZETTI

**Visto: il Responsabile della Divisione Didattica e Studenti
Dott.ssa N. Bolognesi**